REGOLAMENTO (CEE) N. 2267/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercari nel settore delle carni bovine (1), modificato all'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, date le serie difficoltà che caratterizzano il mercato delle carni bovine, a motivo delle eccezionali macellazioni di bovini adulti, occorre accordare un aiuto all'ammasso privato di tali animali ;

considerando che è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82 (3), per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine ;

considerando che gli animali devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE (5) ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77 (7), può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso ; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata ;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati ;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi d'ammasso da nove a dodici mesi ; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione ;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, del 4 marzo 1980, relaivo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8) ; che, tenuto conto dei periodi d'ammasso contrattuale, è necessario derogare all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81 (10), per quanto concerne il periodo durante il quale i prodotti possono essere soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 ;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di ridurre la durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione ; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformente al disposto del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/83 (12) ;

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime d'ammasso privato, gli Stati membri debbono comunicare le informazioni necessarie ;

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.
(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.
(6) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.
(7) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.
(8) GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.
(9) GU n. L 87 del 31. 3. 1980, pag. 42.
(10) GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 9.
(11) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(12) GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 20 agosto 1984 al 23 novembre 1984 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di bovini adulti, così come definite all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di queste presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati nell' allegato del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento

— la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg,

— la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg,

— sono considerate come « quarti posteriori » :

  a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg ; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, quest'ultimo essendo escluso dell'ammasso, oppure

  b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

— sono considerati come quarti anteriori :

  a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso minimo di 55 kg ; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure

  b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 20 tonnellate, espresso in carne non disossata.

2. Il contratto non può riguardare che carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.

Articolo 4

1. Su riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 2, prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossato messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e :

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione ;

b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

3. In caso di disossamento :

a) se il quantitativo immagazzinato è pari o inferiore a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 kg ed inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione.

4. Non viene accordato nessun aiuto :

a) per il quantitativo immagazzinato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carne non disossata messa in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e

b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente i 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il periodo di ammasso è di 9, 10, 11 o 12 mesi.

2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo.

3. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.

L'anticipo non può essere superiore all'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale e deve essere convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto d'ammasso.

4. La cauzione di cui al paragrafo 3 è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia di un istituto che soddisfi ai criteri stabiliti dallo Stato membro in cui è costituita la garanzia.

5. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1091/80 si applicano anche alla cauzione di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati simultaneamente al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80.

2. In tal caso, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di 12 mesi.

Articolo 7

1. Dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto per un quantitativo non inferiore comunque a 10 tonnellate, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino,

— abbia lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79,

— abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, o

— sia stata depositata in un deposito di approvigionamento riconosciuto in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i quantitativi che intende esportare.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 la prova è fornita come in materia di restituzioni.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell' uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale.

3. Qualora l'articolo 5, paragrafo 3, venga applicato anteriormente al paragrafo 1, l'ammassatore deve rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a :

— 130 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano carcasse o mezzene ;

— 165 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti posteriori,

— 95 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti anteriori.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, prima del giovedì di ogni settimana i risultati dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso				Importo in ECU/t	
	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse o mezzene fresche o refrigerate, aventi un peso medio di almeno 220 kg e rispettivamente 110 kg	640	660	680	700	35	0,65
b) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	820	840	860	880	40	0,65
c) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	805	825	845	865	40	0,65
d) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	460	480	500	520	30	0,65
e) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 8 ed un massimo di 10 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg	475	495	515	535	30	0,65